IIS-ITC n.2 "BECCARIA" CARBONIA **Prot. 0007548 del 13/05/2024** II-3 (Uscita)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITC n.2 "Beccaria"

Istituto Tecnico – Settore Economico – Carbonia
Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente – Santadi e Villamassargia
Via Brigata Sassari, 35 – Carbonia (SU) Tel. 0781/672090
Cod. IPA istsc_cais011007 – Codice NUTS: ITG2H
Cod. Mecc. CAIS011007 – Cod. Fisc. 90007990923 – CUF: UFHGXV
e-mail: cais011007@istruzione.it PEC: cais011007@pec.istruzione.it

Sito web: https://iisbeccaria.edu.it

Carbonia, protocollo e data come da timbratura

Circ.n. 303

A studenti e studentesse A tutto il personale Alle famiglie Alla DSGA All'Ufficio Acquisti Bacheca Sito web

Oggetto: Divieto di fumo

Si ritiene opportuno richiamare le norme che regolamentano il divieto di fumo nelle scuole, già evidenziate nelle circolari dispositive emanate in apertura di ogni anno scolastico.

Nell'ambito dell'Educazione alla cittadinanza e dell'Educazione alla salute, la scuola deve far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita responsabili, improntati al benessere e alla qualità della vita, alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, nello svolgimento dell'azione educativa della scuola, si invita tutto il personale a far riflettere gli alunni sull'importanza della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza dei danni del fumo per la salute.

Si ricorda, inoltre, che il Decreto Legge del 12 settembre 2013 n.104, a tutela della salute nelle scuole, e la Legge 16 gennaio 2013 impongono il divieto assoluto di fumo (comprese le sigarette elettroniche) in tutti i locali e in tutte le pertinenze della scuola, compresi gli spazi esterni quali cortili, campetti, scale ecc., e per tutta la durata della permanenza a scuola, anche durante la ricreazione.

I Referenti di plesso, la DSGA e gli altri incaricati sono incaricati di:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi di divieto di fumo
- Vigilare sull'osservanza del divieto di fumo
- Contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'opposito modulistica
- Notificare le trasgressioni alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Il personale preposto all'Ufficio Acquisti verificherà lo stato della segnaletica di divieto di fumo in tutti i plessi dell'Istituto (il pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato della vigilanza, contestazione e verbalizzazione

dell'infrazione), la sua visibilità all'interno e all'esterno degli edifici e, in caso di usura, illeggibilità o asportazione della stessa, provvederà al suo reintegro e ai necessari nuovi acquisti.

Si precisa che diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche a tutti i docenti e a tutti i collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico e profilo professionale.

I collaboratori scolastici e i docenti segnaleranno al Dirigente o ai Referenti di plesso, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge anche mediantel'identificazione delle persone che violano le predette disposizioni.

Tutti coloro (studenti e studentesse, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, fornitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali della scuola e nelle sue pertinenze saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per i minorenni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Si procederà con denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti in caso di utilizzo o commercio di ulteriori sostanze vietate.

Gli studenti e le studentesse che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a sanzione disciplinare.

Si ricorda che le **multe** ammontano da 27,50 a 275 euro, raddoppiabili se la violazione avviene in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minori di anni 12. Coloro che non faranno rispettare le disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da 200 a 2.000 euro.

In caso di infrazione, il pagamento deve essere effettuato in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo – Istituto Beccaria-Carbonia" oppure presso la Tesoreria provinciale di Cagliari oppure presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale n. 5082 intestato alla Tesoreria provinciale di Cagliari, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo – Istituto Beccaria- Carbonia".

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica.

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi della normativa, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- I accertare l'infrazione;
- Il accertare l'età del trasgressore;
- III contestare **immediatamente** al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.

In caso di accertamento di persone esterne, gli accertatori potranno dover dimostrare la propria qualifica esibendo l'attestazione di nomina fornita dalla scuola.

- Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale
- Se il trasgressore è minorenne, non potendo procedere alla contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, sul verbale in luogo

della dichiarazione del trasgressore andrà apposta la nota relativa all'accaduto.

I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura, che provvederà in merito.

La modulistica è disponibile in Segreteria. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Si allega la bozza del Regolamento Divieto di fumo in corso d'approvazione da parte degli organi collegiali.

Il Dirigente Scolastico Anna Dessì Firma digitale